

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente  |
| (MI) STELLA    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BARILLA'  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) BENINCASA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 05/03/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato quanto segue:

- In data 03/04/2014, stipulava con la convenuta il contratto di finanziamento CQS/CQP n. \*\*\*898, da restituire in n. 120 rate mensili;
- Nel mese di maggio 2018, chiedeva e otteneva l'estinzione del finanziamento in oggetto, senza ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- In data 15/10/2019, inviava reclamo via PEC all'intermediario, chiedendo la retrocessione della complessiva somma di € 2.945,38 (precisa che per mero errore materiale veniva richiesta una somma maggiore errata) per commissioni accessorie, commissioni finanziarie e premio polizza assicurativa, relativi alla parte non maturata dei costi del finanziamento, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*;
- Con PEC datata 23/10/2019, la convenuta "*riscontrava il reclamo richiamando una precedente risposta in cui si dichiarava disponibile a rimborsare € 460,30 al cliente*";
- L'offerta veniva accettata a titolo di acconto sul maggior credito preteso, ma restava del tutto disattesa;
- Il cliente ritiene di aver diritto alla restituzione delle seguenti somme:
  - commissioni bancarie € 756,00



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- commissioni finanziarie € 124,56
- commissioni accessorie € 2.160,00
- spese fisse € 210,00

per un importo complessivo, decurtato di € 305,18 già riconosciuti, di € 2.945,38, oltre interessi legali dalla data di messa in mora.

Chiede il rimborso delle spese legali, quantificate in € 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato quanto segue:

- Il cliente stipulava con la convenuta, in data 03/04/2011, il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. \*\*\*898;
- Il contratto *de quo* veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza 30/04/2018. In tale sede la Banca restituiva al cliente, la somma complessiva di € 305,18 a titolo di ratei non maturati;
- In merito alle spese assicurative, la relativa polizza per la copertura del rischio vita del cliente è stata sottoscritta direttamente dalla banca, in qualità di contraente e beneficiario;
- Con lettera di reclamo il cliente, nonostante quanto già corrisposto, richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
- Con lettera di riscontro, l'intermediario, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e di tutela del consumatore, comunicava al cliente il parziale accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di € 460,30;
- Con ricorso presentato innanzi all' Arbitro il cliente, rifiutando il rimborso offerto, riproponeva le medesime doglianze di cui al reclamo;
- Con riguardo alla natura delle commissioni di attivazione, le stesse non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende. I Collegi ABF si sono ormai univocamente pronunciati in merito alla non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, statuendo che la relativa clausola è riferita ad attività tipicamente *up front*. La scrivente ha comunque provveduto, in sede di conteggio estintivo, a restituire al cliente l'importo di € 180,62 a titolo di liberalità;
- In ordine alle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 124,56. La metodologia di calcolo utilizzata risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, la cui legittimità è stata altresì confermata dalla sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. All'interno del piano di ammortamento viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di pertinenza della Banca relative alle prestazioni, oneri e rischi connessi alla gestione del prestito. In altri termini con il "*Piano di Ammortamento*" (*cfr.* Allegato n. 3), sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente, quest'ultimo ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi;
- Fermo restando quanto sopra, la banca, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente, rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 460,30 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
- Le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di



prestito. Il mediatore creditizio opera a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente. Tale "Incarico", regolarmente sottoscritto dal cliente, riporta chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni delle attività che la società di mediazione creditizia dovrà svolgere e contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'Incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento (cfr. Allegato n. 5). Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, tali spese non sono soggette a restituzione *pro quota* ;

- Con riguardo alle spese di istruttoria, tale voce fa riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa. Tale attività, pertanto, genera spese con natura *up front* a carico del cliente.

Chiede pertanto il rigetto integrale del ricorso in via principale, tenuto conto di quanto già complessivamente rimborsato, pari a € 305,18; in via subordinata, chiede di circoscrivere l'importo di eventuali rimborsi a quanto offerto già in sede di reclamo, pari ad € 460,30 e rifiutato dalla ricorrente; in via di ulteriore subordinata, ove la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 305,18.

## DIRITTO

Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta pacifico che l'estinzione è avvenuta con decorrenza 01/05/2018, con 48 rate scadute su 120 complessive (cfr. liberatoria e controdeduzioni).

Il contratto risulta stipulato in data 03/04/2014. Dalla documentazione allegata risultano le seguenti condizioni contrattuali tra le quali si rinvencono quelle oggetto di contestazione:

- clausola A relativa alle spese di istruttoria;
- clausola B relativa alle commissioni di attivazione;
- clausola C relativa alle commissioni di gestione;
- clausola F relativa ai costi di intermediazione.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva in qualità di intermediario del credito.

È stata versata agli atti anche copia del contratto di mediazione, stipulato nella medesima data di stipula del prestito (03/04/2014 - cfr. all. 5 delle controdeduzioni).

È pacifico tra le parti che non è stato effettuato alcun rimborso successivamente all'estinzione del prestito.

Entrambe le parti riportano l'offerta *pro bono pacis*, da parte dell'intermediario, di € 460,30. L'intermediario sostiene che l'offerta sia stata rifiutata dalla controparte. Il cliente sostiene di averla accettata a titolo di acconto sul maggior credito richiesto, ma che l'intermediario abbia poi disatteso l'offerta.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*"
- ✓ "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente



*secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

*"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

|                              |             |  |        |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito         | € 26.068,75 | Tasso di interesse annuale                       | 6,80%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Importo rata                                     | 300,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 60,00% |
| Data di inizio del prestito  | 01/05/2014  | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 39,31% |

| rate pagate                    | 48 | rate residue | 72 | Importi         | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo         |
|--------------------------------|----|--------------|----|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Oneri sostenuti</b>         |    |              |    |                 |              |                         |                |                         |                 |
| Spese di istruttoria (A)       |    |              |    | 350,00          | Upfront      | 39,31%                  | 137,59         |                         | 137,59          |
| Commissioni di attivazione (B) |    |              |    | 1.260,00        | Recurring    | 60,00%                  | 756,00         | 305,18                  | 450,82          |
| Commissioni di gestione ©      |    |              |    | 207,60          | Recurring    | 60,00%                  | 124,56         |                         | 124,56          |
| Costi di intermediazione (F)   |    |              |    | 3.600,00        | Upfront      | 39,31%                  | 1.415,22       |                         | 1.415,22        |
| <b>Totale</b>                  |    |              |    | <b>5.417,60</b> |              |                         |                |                         | <b>2.128,20</b> |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Campi da valorizzare |  |
| Campi calcolati      |  |

L'importo in tabella non coincide con quello richiesto dal cliente nella domanda (€ 2.945,38), in quanto nel suo calcolo tutte le commissioni erano considerate come *recurring*.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5402 del 24 marzo 2020

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.128,20, oltre interessi dal reclamo al saldo.  
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA